

# INDICE

XXXVI, 3, 2025

## **editoriale**

- 553 Discorso alla cerimonia del Premio Ludovic Trarieux 2025  
*Anton Giulio Lana*

## **saggi**

- 537 Obblighi di cooperazione con la CPI e tutela delle vittime di crimini internazionali nel sistema della CEDU: a margine del caso “Almasri”  
*Andrea Saccucci e Alice Quaranta*

## **salute mentale e privazione della libertà: giornale a più voci**

- 597 I casi italiani in materia di salute mentale e carcere nel contenzioso dinanzi alla Corte europea: il ricorso sistematico alle misure cautelari e la prospettiva di una sentenza pilota  
*Valentina Cafaro e Roberta Greco*
- 623 Salute mentale e privazione della libertà personale: prospettive di diritto internazionale dei diritti umani  
*Antonio Marchesi*
- 639 Prospettive di riforma delle REMS: le possibili alternative al ricovero custodiale dei folli rei e al conseguente problema delle “liste d’attesa”  
*Francesca Rocchi*
- 671 Diritti dell’uomo e sistema penale: una svolta epocale per la tutela del diritto alla salute psichica come “fondamentale diritto dell’individuo” (e il pericolo di una regressione)  
*Francesco Schiaffo*

**note e commenti**

- 693 L'esternalizzazione delle frontiere alla luce della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo *S.S. e altri c. Italia*  
*Paolo Iafrate*
- 709 Acquisizione sanante e limite del giudicato: l'art. 42-bis Testo Unico sulle espropriazioni tra applicabilità retroattiva della norma e tutela convenzionale della proprietà (nota alla sentenza della Corte di cassazione, 4 maggio 2025, n. 11567)  
*Francesco Rosi*

**opinioni e attualità**

- 739 La protezione speciale dei minori nei conflitti armati, negata dal commercio universale delle armi. La speranza nella Corte europea dei diritti umani  
*Maurizio de Stefano*
- 745 Umanizzazione della salute e della cura: nuove metodologie sostenibili a favore dei diritti fondamentali della persona  
*Valentina Noviello e Giovanni Canitano*

**rubriche**

- 767 Unione europea  
*a cura di Giuseppe Bronzini*
- 777 Consiglio d'Europa  
*a cura di Maurizio de Stefano*
- 783 Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale  
*a cura di Lucia Tria*
- 797 Immigrazione e asilo  
*a cura di Adele Del Guercio e Francesca Rondine*
- 805 Giustizia penale internazionale  
*a cura di Maria Crippa*
- 825 Informazione  
*a cura di Giorgio Zanchini*

OBBLIGHI DI COOPERAZIONE CON LA CPI E TUTELA  
DELLE VITTIME DI CRIMINI INTERNAZIONALI NEL SISTEMA  
DELLA CEDU: A MARGINE DEL CASO "ALMASRI"\*

*Andrea Saccucci\*\* e Alice Quaranta\*\*\**

**ABSTRACT:**

*The article aims at examining the potential role of the European Court of Human Rights in strengthening States' cooperation with the International Criminal Court and in protecting victims of international crimes. To this end, it offers a critical analysis of the enforcement mechanisms provided for under the Rome Statute in cases of non-compliance, on the one hand, and of the European Court's case law on the procedural obligations to cooperate arising from Articles 2 and 3 of the ECHR, on the other, taking the Almasri case as a starting point. It argues that failure to cooperate with the ICC may, in certain circumstances, constitute a violation of these procedural obligations, hereby allowing victims of international crimes to invoke the ECHR system as an indirect enforcement mechanism, thus reinforcing the effectiveness of international criminal justice and enhancing victims' access to remedies.*

L'articolo si propone di esaminare il ruolo potenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo nel rafforzare la cooperazione degli Stati con la Corte penale internazionale e nella tutela delle vittime di crimini internazionali. A tal fine, offre un'analisi critica dei meccanismi di esecuzione previsti dallo Statuto di Roma in caso di inadempienza, da un lato, e della giurisprudenza della Corte europea in materia di obblighi procedurali di cooperazione derivanti dagli articoli 2 e 3 della CEDU, dall'altro, prendendo come punto di partenza il caso Almasri. L'articolo sostiene che la mancata cooperazione con la CPI possa, in determinate circostanze, costituire una violazione di tali obblighi procedurali, consentendo in tal modo alle vittime di crimini internazionali di invocare il sistema della CEDU come meccanismo di esecuzione indiretto, rafforzando così l'efficacia della giustizia penale internazionale e migliorando l'accesso delle vittime ai mezzi di ricorso.

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* Professore associato di diritto internazionale nell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

\*\*\* Dottoranda di ricerca in diritto internazionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

## salute mentale e privazione della libertà: giornale a più voci

### I CASI ITALIANI IN MATERIA DI SALUTE MENTALE E CARCERE NEL CONTENZIOSO DINANZI ALLA CORTE EUROPEA: IL RICORSO SISTEMATICO ALLE MISURE CAUTELARI E LA PROSPETTIVA DI UNA SENTENZA PILOTA\*

*Valentina Cafaro\*\* e Roberta Greco\*\*\**

#### **ABSTRACT:**

*The analysis of the case law of the European Court of Human Rights has shown a systemic problem of a shortage of places available in the Residences for the enforcement of security measures (“REMS”) in Italy. This is the main reason why the European Court has handed down a number of judgments against the Italian Government. However, on closer inspection, this is only one manifestation of a broader and more structural problem, which cannot be solved simply by increasing the number of places available in such facilities. This needs to be accompanied by an effective reorganization of therapeutic and rehabilitation programs, an increase in the resources allocated, and a systematic, multi-level approach that is better able to protect the rights of prisoners with psychiatric disorders. In light of the case law analysed, the question arose as to whether the European Court should adopt the so-called Pilot judgment procedure. It was found that all the conditions set out in Rule 61 of the Rules of Court were met. All the data in our possession – notably, the systematic use of the precautionary measure, the number of similar application registered and communicated to the Government by the European Court, the various unilateral declarations of acceptance of responsibility for convention violations by the Italian Government, the number of decisions to strike out of the list the applications following unilateral declarations by the Government or amicable settlements – allow us to conclude that the problems concerning the therapeutic treatment reserved for offenders with psychopathologies are structural and deserve an adequate response. In this regard, the Committee of Ministers, responsible for monitoring the measures taken by the Italian Government in the context of the procedure for the execution of the judgments Sy v. Italy, Niort v. Italy, and A.Z. v. Italy, has so far considered the measures adopted by the Italian Government to be unsatisfactory. In light of the above*

---

\* Testo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è stato realizzato nel quadro della cattedra JM Chair “DECrim” - Deepening European Criminal Justice (Grant Agreement (GA) - 101127336), co-funded by the EU ERASMUS-2027 programme, under the European Union Jean Monnet Chair Programme Section (ERASMUS-JMO-2023-CHAIR).

\*\* Avvocato del Foro di Roma, esperta nel contenzioso in materia di tutela internazionale dei diritti umani.

\*\*\* Ricercatrice di diritto internazionale nell'Università di Teramo.

*considerations, the authors maintain that the pilot judgment procedure, which allows the Court to specify the measures to be taken and the time frame within which to do so, would certainly help to mitigate the structural problems underlying the cases pending before or already decided by the European Court.*

L'analisi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato un problema sistemico legato alla carenza di posti disponibili nelle Residenze per l'applicazione delle misure di sicurezza ("REMS") in Italia. Questo è il motivo principale per cui la Corte europea ha emesso una serie di sentenze contro il Governo italiano. Tuttavia, a un esame più attento, questa è solo una delle manifestazioni di un problema più ampio e strutturale, che non può essere risolto semplicemente aumentando il numero di posti disponibili in tali strutture. Ciò deve essere accompagnato da un'efficace riorganizzazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, da un aumento delle risorse stanziare e da un approccio sistematico e multilivello in grado di tutelare meglio i diritti dei detenuti affetti da disturbi psichiatrici. Alla luce della giurisprudenza analizzata, è emersa la questione se la Corte europea dovesse adottare la cosiddetta procedura della sentenza pilota. È stato accertato che tutte le condizioni previste dall'articolo 61 del Regolamento della Corte erano soddisfatte. Tutti i dati in nostro possesso – in particolare, il ricorso sistematico alla misura cautelare, il numero di ricorsi analoghi registrati e comunicati al Governo dalla Corte europea, le varie dichiarazioni unilaterali di assunzione di responsabilità per violazioni della Convenzione da parte del Governo italiano, il numero di decisioni di cancellazione dei ricorsi dall'elenco a seguito di dichiarazioni unilaterali del Governo o di accordi amichevoli – ci consentono di concludere che i problemi relativi al trattamento terapeutico riservato ai detenuti affetti da psicopatologie sono di natura strutturale e meritano una risposta adeguata. A questo proposito, il Comitato dei Ministri, incaricato di monitorare le misure adottate dal Governo italiano nell'ambito della procedura di esecuzione delle sentenze *Sy c. Italia*, *Niort c. Italia* e *A.Z. c. Italia*, ha finora ritenuto insoddisfacenti le misure adottate dal Governo italiano. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli autori sostengono che la procedura della sentenza pilota, che consente alla Corte di specificare le misure da adottare e i termini entro i quali farlo, contribuirebbe certamente ad attenuare i problemi strutturali alla base delle cause pendenti dinanzi alla Corte europea o già da essa decise.

## salute mentale e privazione della libertà: giornale a più voci

### SALUTE MENTALE E PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE: PROSPETTIVE DI DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI\*

Antonio Marchesi\*\*

#### ABSTRACT:

*The situation of persons affected by mental illness who are deprived of their personal liberty can be addressed from the point of view of different internationally recognised human rights. These include the right to life, the right to adequate healthcare, the right to respect for personal and family life, the right to an effective remedy, the right to personal liberty and the right not to be subjected to inhuman or degrading treatment or punishment. Recognition of the latter has been understood by the European Court of Human Rights as implying an international obligation to provide adequate healthcare to persons with mental illness deprived of their personal liberty, in an obligation to adapt conditions of detention to the detainee's state of health and, finally, in an obligation to put an end to detention if it is not compatible with the detainee's state of health. Recent complaints against Italy have raised the issue of whether detention in prison of individuals suffering mental illness in violation of their human rights is the result of a structural problem requiring the adoption of remedies of a general nature; and the question of the national authorities' margin of appreciation in deciding whether the applicant's health condition is compatible with detention.*

La situazione delle persone affette da malattie mentali private della libertà personale può essere affrontata dal punto di vista di diversi diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Tra questi figurano il diritto alla vita, il diritto a un'assistenza sanitaria adeguata, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto alla libertà personale e il diritto a non essere sottoposti a trattamenti o pene inumani o degradanti. Il riconoscimento di quest'ultimo diritto è stato interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come implicante l'obbligo internazionale

---

\* Testo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è stato realizzato nel quadro della cattedra JM Chair "DECrim" - Deepening European Criminal Justice (Grant Agreement (GA) - 101127336), co-funded by the EU ERASMUS-2027 programme, under the European Union Jean Monnet Chair Programme Section (ERASMUS-JMO-2023-CHAIR).

\*\* Professore associato di Diritto internazionale nell'Università di Teramo, Direttore del Graduate Program in Peace Studies and Conflict Resolution della American University of Rome.

di fornire un'assistenza sanitaria adeguata alle persone affette da malattie mentali private della libertà personale, l'obbligo di adeguare le condizioni di detenzione allo stato di salute del detenuto e, infine, l'obbligo di porre fine alla detenzione qualora essa non sia compatibile con lo stato di salute del detenuto. Recenti ricorsi contro l'Italia hanno sollevato la questione se la detenzione in carcere di individui affetti da malattie mentali, in violazione dei loro diritti umani, sia il risultato di un problema strutturale che richiede l'adozione di rimedi di natura generale; nonché la questione del margine di discrezionalità delle autorità nazionali nel decidere se le condizioni di salute del ricorrente siano compatibili con la detenzione.

## salute mentale e privazione della libertà: giornale a più voci

### PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE REMS: LE POSSIBILI ALTERNATIVE AL RICOVERO CUSTODIALE DEI FOLLI REI E AL CONSEGUENTE PROBLEMA DELLE "LISTE D'ATTESA"\*

Francesca Rocchi\*\*

#### ABSTRACT:

*Starting from an analysis of the critical issues facing the Italian REMS system (Residences for the Execution of Security Measures), highlighted by the Constitutional Court ruling no. 22/2022 and the European Court of Human Rights in the case S.Y. v. Italy, which condemned Italy for inhuman and degrading treatment, the essay delves into the phenomenon of "mad offenders on the waiting list", that are individuals who, despite having received a hospitalization order, do not access REMS, due to a lack of places, often remaining unlawfully detained, resulting in violations of the fundamental rights of patients and the community. Despite some recent progress, such as the establishment of consultation tables and information systems, structural and management issues remain, and the 2025 recent reform proposals put forward by the Superior Council of the Judiciary risks reintroducing a custodial model, in conflict with the principles of territoriality and transitory nature of REMS, founding principles introduced by the 2014 reform. The essay therefore suggests and advocates for a more systematic reform that begins with a review of the definitions of criminal liability and social dangerousness, limiting the application of detention security measures only to cases of genuine risk of recidivism for serious crimes, overcoming the centrality of REMS and promoting a system more compliant with constitutional principles and European standards.*

Partendo da un'analisi delle questioni critiche che interessano il sistema italiano delle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), evidenziate dalla sentenza n. 22/2022 della Corte Costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *S.Y. contro Italia*, che ha condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante, il saggio approfondisce il fenomeno dei «delinquenti pazzi in lista d'attesa», ovvero quelle persone che,

---

\* Testo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è stato realizzato nel quadro della cattedra JM Chair "DECrim" - Deepening European Criminal justice (Grant Agreement (GA) - 101127336), co-funded by the EU ERASMUS-2027 programme, under the European Union Jean Monnet Chair Programme Section (ERASMUS-JMO-2023-CHAIR).

\*\* Professoressa associata di diritto penale nell'Università di Teramo.

pur avendo ricevuto un provvedimento di ricovero, non accedono alle REMS a causa della mancanza di posti disponibili, rimanendo spesso detenute illegalmente, con conseguenti violazioni dei diritti fondamentali dei pazienti e della collettività. Nonostante alcuni recenti progressi, quali l'istituzione di tavoli di consultazione e di sistemi informativi, permangono problemi strutturali e gestionali, e le recenti proposte di riforma del 2025 avanzate dal Consiglio Superiore della Magistratura rischiano di reintrodurre un modello di custodia, in contrasto con i principi di territorialità e transitorietà dei REMS, principi fondanti introdotti dalla riforma del 2014. Il saggio suggerisce e sostiene quindi una riforma più sistematica che parta da una revisione delle definizioni di responsabilità penale e pericolosità sociale, limitando l'applicazione delle misure di sicurezza detentive solo ai casi di effettivo rischio di recidiva per reati gravi, superando la centralità delle REMS e promuovendo un sistema più conforme ai principi costituzionali e agli standard europei.

## salute mentale e privazione della libertà: giornale a più voci

### DIRITTI DELL'UOMO E SISTEMA PENALE: UNA SVOLTA EPOCALE PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE PSICHICA COME "FONDAMENTALE DIRITTO DELL'INDIVIDUO" (E IL PERICOLO DI UNA REGRESSIONE)\*

Francesco Schiaffo\*\*

#### ABSTRACT:

*If "the Republic safeguards health as a fundamental right of the individual" (Art. 32 of the Constitution), and "detainees and internees are entitled, like citizens in a state of freedom, to the provision of effective and appropriate services" (Art. 1 of Legislative Decree No. 230/1999), then they are also entitled to "mental health care aimed at eliminating all forms of discrimination and segregation" (Art. 2, para. 2, letter G of Law No. 833/1978). In this context, serious concerns are raised by some of the proposals put forward by the "Joint Commission on issues concerning the judiciary responsible for enforcement and matters related to the RESM – Residences for the Execution of Security Measures" in the document dated 12 November 2024, which the HCJ – High Council of the Judiciary "took note of" during the plenary session of 25 January 2025.*

Se "la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale della persona" (art. 32 della Costituzione) e "i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla prestazione di servizi efficaci e adeguati" (art. 1 del decreto legislativo n. 230/1999), allora essi hanno anche diritto a «un'assistenza sanitaria mentale volta ad eliminare ogni forma di discriminazione e segregazione» (art. 2, comma 2, lettera G della legge n. 833/1978). In questo contesto, destano serie preoccupazioni alcune delle proposte avanzate dalla «Commissione mista sulle questioni relative alla magistratura incaricata dell'esecuzione e alle materie connesse alle RESM – Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza» nel documento del 12 novembre 2024, di cui l'HCJ – Alto Consiglio della Magistratura «ha preso

---

\* Testo sottoposto a referaggio. Il presente contributo è stato realizzato nel quadro della cattedra JM Chair "DECrim" - Deepening European Criminal justice (Grant Agreement (GA) - 101127336), co-funded by the EU ERASMUS-2027 programme, under the European Union Jean Monnet Chair Programme Section (ERASMUS-JMO-2023-CHAIR).

\*\* Professore di Diritto penale nell'Università di Salerno.

atto» durante la seduta plenaria del 25 gennaio 2025.

## **note e commenti**

### L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FRONTIERE ALLA LUCE DELLA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO S.S. E ALTRI C. ITALIA\*

*Paolo Iafrate\*\**

#### **ABSTRACT:**

*The European Court of Human Rights's judgment of 20 May 2025 in the case S.S. and Others v. Italy ruled out Italy's jurisdiction under the European Convention on Human Rights. By declaring the application inadmissible ratione personae, the Court adopted a strictly formalistic approach to jurisdiction, disconnecting Italy's structural support to Libyan authorities from the ensuing human rights violations. This article argues that such reasoning creates a systemic accountability gap, legitimising practices of "contactless control" and the outsourcing of border enforcement. Through a detailed analysis of the factual background of the 6 November 2017 incident, the Italy-Libya Memorandum of Understanding, and a comparison with United Nations treaty bodies' jurisprudence and Italian criminal courts' expansive extraterritorial jurisdiction, the article highlights a profound normative inconsistency. The interpretation of immigration law by the European Court of Human Rights could protect contracting states from any form of liability, limiting the principles underlying the ECHR as a means of protecting human rights and supporting the democratic process.*

La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 maggio 2025 nella causa S.S. e altri contro l'Italia ha escluso la giurisdizione dell'Italia ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Dichiarando il ricorso inammissibile ratione personae, la Corte ha adottato un approccio strettamente formalistico alla questione della giurisdizione, separando il sostegno strutturale fornito dall'Italia alle autorità libiche dalle violazioni dei diritti umani che ne sono derivate. Il presente articolo sostiene che tale ragionamento crei un vuoto sistemico in materia di responsabilità,

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* Professore a c. di Regolamentazione nazionale ed europea in materia di immigrazione presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Dottore di Ricerca (Phd) in Sistema Giuridico Romanistico ed Unificazione del Diritto, indirizzo diritto islamico; Componente del Comitato Strategico del CREG (Centro di Ricerche Economiche Giuridiche Università degli Studi di Roma Tor Vergata).

legittimando pratiche di «controllo a distanza» e l'esternalizzazione dei controlli alle frontiere. Attraverso un'analisi dettagliata del contesto fattuale dell'incidente del 6 novembre 2017, del protocollo d'intesa Italia-Libia e di un confronto con la giurisprudenza degli organi delle Nazioni Unite preposti all'applicazione dei trattati e con l'ampia giurisdizione extraterritoriale dei tribunali penali italiani, l'articolo evidenzia una profonda incoerenza normativa. L'interpretazione della normativa in materia di immigrazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo potrebbe proteggere gli Stati contraenti da qualsiasi forma di responsabilità, limitando i principi alla base della CEDU come strumento di tutela dei diritti umani e di sostegno al processo democratico.

## note e commenti

ACQUISIZIONE SANANTE E LIMITE DEL GIUDICATO:  
L'ART. 42-BIS TESTO UNICO SULLE ESPROPRIAZIONI  
TRA APPLICABILITÀ RETROATTIVA DELLA NORMA E TUTELA  
CONVENZIONALE DELLA PROPRIETÀ (NOTA ALLA SENTENZA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 4 MAGGIO 2025, N. 11567)\*

*Francesco Rosi\*\**

### ABSTRACT:

*Judgment no. 11657/2025 of the Italian Court of Cassation marks a decisive step in the progressive abandonment of indirect expropriation, reaffirming the central role of the remedial acquisition mechanism under Article 42-bis of Presidential Decree no. 327/2001 as the proper legal remedy for occupations and transformations carried out sine titulo. Against the background of the crisis of legality generated by the doctrine of constructive expropriation and the condemnations issued by the European Court of Human Rights, the article reconstructs the domestic evolution of the system – from the declaration of unconstitutionality of Article 43 to the validation of Article 42-bis by the Constitutional Court – up to the most recent developments in the case-law of the Joint Sections of the Court of Cassation and the Plenary Assembly of the Council of State. The 2025 ruling emphasises the applicability of Article 42-bis also to situations predating its entry into force, treating it as an instrument of convention-compliant “normalisation”, consistent with the logic of acknowledgment of unlawfulness and adequate redress highlighted in the Sorasio decision (2023). Nonetheless, critical issues remain concerning the limits imposed by res judicata: a distinction must be drawn between judgments that genuinely produce proprietary transfer effects and those that merely award compensation while presupposing acquisition solely for liquidation purposes. An improper extension of the preclusive effect would risk indirectly reproducing the proprietary outcome generated by the unlawful act that the legal system – also in light of its obligations under the European Convention on Human Rights – seeks to eradicate.*

La sentenza n. 11657/2025 della Corte di Cassazione italiana segna un passo decisivo nel progressivo abbandono dell'espropriazione indiretta, riaffermando il ruolo centrale del meccanismo di acquisizione riparatoria ai

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* *Avvocato in Roma.*

sensi dell'articolo 42-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 quale rimedio giuridico adeguato per le occupazioni e le trasformazioni effettuate sine titulo. Sullo sfondo della crisi di legalità generata dalla dottrina dell'espropriazione costruttiva e dalle condanne pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo ricostruisce l'evoluzione interna del sistema - dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 43 alla convalida dell'articolo 42-bis da parte della Corte Costituzionale - fino ai più recenti sviluppi nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell'Assemblea Plenaria del Consiglio di Stato. La sentenza del 2025 sottolinea l'applicabilità dell'articolo 42-bis anche alle situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, considerandolo uno strumento di «normalizzazione» conforme alla Convenzione, in linea con la logica del riconoscimento dell'illegittimità e dell'adeguato risarcimento evidenziata nella sentenza Sorasio (2023). Rimangono tuttavia questioni critiche relative ai limiti imposti dal principio del giudicato: occorre distinguere tra sentenze che producono effettivamente effetti di trasferimento della proprietà e quelle che si limitano a concedere un risarcimento, presupponendo l'acquisizione esclusivamente a fini di liquidazione. Un'estensione impropria dell'effetto preclusivo rischierebbe di riprodurre indirettamente l'esito patrimoniale generato dall'atto illecito che l'ordinamento giuridico - anche alla luce dei propri obblighi ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - cerca di sradicare.

## opinioni e attualità

LA PROTEZIONE SPECIALE DEI MINORI  
NEI CONFLITTI ARMATI, NEGATA  
DAL COMMERCIO UNIVERSALE DELLE ARMI.  
LA SPERANZA NELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI\*  
*Maurizio de Stefano\*\**

### ABSTRACT:

*The protection of minors in the occupied Palestinian territories does not require recourse to the 1948 Genocide Convention but is firmly grounded in international humanitarian and human rights law. In particular, the Fourth Geneva Convention of 1949 guarantees specific protection for civilians, with enhanced measures for children under the age of fifteen, while the main reference instrument is the 1989 UN Convention on the Rights of the Child, ratified by almost all States, including Israel. UN Security Council Resolution No. 1612 (2005) established the Monitoring and Reporting Mechanism (MRM), tasked with documenting six grave violations against children in armed conflict. In the 2024 report, presented to the General Assembly on 17 June 2025, Israel was found to be responsible for approximately 8,000 grave violations in the Palestinian territories, the highest number ever recorded for a single state, resulting in the inclusion of Israeli security forces on the UN "black list". This classification opens up the possibility of sanctions by the Security Council, including arms embargoes. In this context, the 2013 Arms Trade Treaty (ATT), which prohibits the transfer of arms in the presence of serious violations of international humanitarian law or a clear risk of human rights violations, takes on particular significance. This gives rise to the potential international responsibility of European states that are parties to the ATT and major arms suppliers*

---

\* Testo sottoposto a referaggio. Relazione tenuta dall'avv. Maurizio de Stefano al Convegno tenutosi a Perugia, Palazzo della Provincia, il 26 novembre 2025, organizzato dalla Sezione Umbria dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani, dal titolo "Minori e guerra: diritto, protezione e futuro. Il diritto internazionale umanitario e la protezione speciale dei minori nei conflitti armati".

\*\* Vicepresidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani.

*to Israel, which, being subject to the jurisdiction of the European Court of Human Rights, could be held accountable as accomplices if the victims of the Israeli army file applications.*

La tutela dei minori nei territori palestinesi occupati non richiede il ricorso alla Convenzione sul genocidio del 1948, ma trova solido fondamento nel diritto internazionale umanitario e nei diritti umani. In particolare, la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 garantisce una protezione specifica ai civili, con misure rafforzate per i minori di quindici anni, mentre lo strumento di riferimento principale è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata da quasi tutti gli Stati, compreso Israele. La risoluzione n. 1612 (2005) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha istituito il Meccanismo di monitoraggio e rendicontazione (MRM), incaricato di documentare sei gravi violazioni nei confronti dei bambini nei conflitti armati. Nel rapporto del 2024, presentato all'Assemblea Generale il 17 giugno 2025, Israele è stato ritenuto responsabile di circa 8.000 gravi violazioni nei territori palestinesi, il numero più alto mai registrato per un singolo Stato, con conseguente inclusione delle forze di sicurezza israeliane nella "lista nera" delle Nazioni Unite. Tale classificazione apre la possibilità di sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza, compresi gli embarghi sulle armi. In questo contesto, il Trattato sul commercio delle armi (ATT) del 2013, che vieta il trasferimento di armi in presenza di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o di un chiaro rischio di violazioni dei diritti umani, assume particolare rilevanza. Ciò fa sorgere una potenziale responsabilità internazionale degli Stati europei che sono parti dell'ATT e principali fornitori di armi a Israele, i quali, essendo soggetti alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, potrebbero essere ritenuti responsabili in qualità di complici qualora le vittime dell'esercito israeliano presentassero ricorso.

## opinioni e attualità

UMANIZZAZIONE DELLA SALUTE E DELLA CURA:  
NUOVE METODOLOGIE SOSTENIBILI A FAVORE DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI DELLA PERSONA\*  
*Valentina Noviello\*\* e Giovanni Canitano\*\*\**

### ABSTRACT:

*This article explores the theme of the humanization of care as a cornerstone for redefining health and social care policies within an integrated perspective that brings together human rights, anthropology, and management studies. Drawing on the theoretical framework developed by the World Health Organization and international law, the research argues that health should not be understood merely as a biological condition or an economic indicator, but as a fundamental right rooted in human dignity and in the collective responsibility of institutions. Within this framework, particular attention is devoted to Individualized Therapeutic Rehabilitation Projects (PTRI), with or without the Health Budget, which – although still relatively underdeveloped in Italy – represent effective and paradigmatic models of personalization and integration, capable of translating the formal enunciation of rights into concrete practices of inclusion and social co-production.*

*Adopting an interdisciplinary approach, the study demonstrates that the humanization of care constitutes not only an “ethical duty” but also a strategic investment, capable of generating social value, reducing inequalities, and strengthening the long-term sustainability of health systems. The analysis further highlights the crucial role of managerial strategies, not conceived as mere tools of bureaucratic rationalization, but rather as arenas of institutional innovation oriented toward reconciling efficiency with equity.*

*The article concludes by underscoring the collective need to rethink the very*

---

\* Testo sottoposto a referaggio.

\*\* Antropologa e psicologa, Assegnista di ricerca presso il Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto sulle Società del Mediterraneo CNR- ISMed.

\*\*\* Economista, I Tecnologo presso il Consiglio nazionale delle Ricerche, Istituto sulle Società del Mediterraneo CNR - ISMed

*notion of sustainability, extending it beyond outdated, socially constructed boundaries – often limited to the economic dimension – in order to encompass the quality of relationships, community impact, and the capacity to regenerate social bonds. Humanization of care thus emerges as a litmus test for the credibility of the human rights system and as a privileged pathway toward the construction of health and social care systems that are genuinely inclusive, resilient, and respectful of human dignity.*

Questo articolo approfondisce il tema dell'umanizzazione dell'assistenza come elemento fondamentale per ridefinire le politiche sanitarie e socio-assistenziali in una prospettiva integrata che coniuga i diritti umani, l'antropologia e gli studi di gestione. Attingendo al quadro teorico sviluppato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal diritto internazionale, la ricerca sostiene che la salute non debba essere intesa semplicemente come una condizione biologica o un indicatore economico, ma come un diritto fondamentale radicato nella dignità umana e nella responsabilità collettiva delle istituzioni. In questo contesto, viene dedicata particolare attenzione ai Progetti Terapeutici di Riabilitazione Individualizzati (PTRI), con o senza Bilancio Sanitario, che – sebbene ancora relativamente poco sviluppati in Italia – rappresentano modelli efficaci e paradigmatici di personalizzazione e integrazione, in grado di tradurre l'enunciazione formale dei diritti in pratiche concrete di inclusione e coproduzione sociale.

Adottando un approccio interdisciplinare, lo studio dimostra che l'umanizzazione dell'assistenza costituisce non solo un «dovere etico», ma anche un investimento strategico, in grado di generare valore sociale, ridurre le disuguaglianze e rafforzare la sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari. L'analisi evidenzia inoltre il ruolo cruciale delle strategie gestionali, non concepite come semplici strumenti di razionalizzazione burocratica, ma piuttosto come ambiti di innovazione istituzionale orientati a conciliare efficienza ed equità.

L'articolo si conclude sottolineando la necessità collettiva di ripensare la nozione stessa di sostenibilità, estendendola oltre i confini obsoleti e socialmente costruiti – spesso limitati alla dimensione economica – al fine di includere la qualità delle relazioni, l'impatto sulla comunità e la capacità di rigenerare i legami sociali. L'umanizzazione dell'assistenza emerge così come una cartina di tornasole per la credibilità del sistema dei diritti umani e come un percorso privilegiato verso la costruzione di sistemi sanitari e di assistenza

sociale che siano genuinamente inclusivi, resilienti e rispettosi della dignità umana.